



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con determinazione del Sindaco con avvisi scritti, consegnati a ciascun Consigliere a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
1. CARLOMAGNO JOSHUA - Sindaco	Sì
2. TOMMASINI VANIA - Consigliere	Sì
3. FOGLI ELENA - Consigliere	Sì
4. MACARIO ELENA - Consigliere	Sì
5. DEGIORGIO VITTORINO - Consigliere	Sì
6. GRAZIOLI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. PAVAN MANUELA - Consigliere	Sì
8. GIARDINA GIOVANNI - Consigliere	Sì
9. FRANZOLIN LUCA - Consigliere	Sì
10. GORLA DANILO - Consigliere	Sì
11. COSTOLA BRUNO - Consigliere	Giust.
12. PRADERIO SERGIO - Consigliere	Sì
13. CHIAPPINI ELENA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. REGIS MILANO MICHELE.

Il Sig. CARLOMAGNO JOSHUA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 15/12/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Premesso che:

- L'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con i commi da 739 a 783 ha ridisciplinato l'Imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020 e le stesse aliquote sono state mantenute invariate anche per l'anno 2021.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- La risoluzione 7/DF del 21/9/2021 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno avente per oggetto: *Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2022.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di determinare, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" anno 2022:

- Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, e relative pertinenze	Esente per legge
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	ALIQUOTA 0,6 % con detrazione di 200,00 euro
- Fabbricati del gruppo catastale D	ALIQUOTA 1,06 % (di cui 0,76% destinata allo Stato)
- Fabbricati Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	Esenti, art. 1 co. 751 L. 160/2019
- Fabbricati rurali strumentali	ALIQUOTA 0,1 %
- Altri fabbricati	ALIQUOTA 1,06 %
- Aree fabbricabili	ALIQUOTA 1,06 %
- Terreni agricoli	Esenti, art. 1 co. 758 lett. d – L. 160/2019

2) di determinare la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale "IMU" anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1,A/8,A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2022;

4) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante la necessità di procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Firmato digitalmente da:
Ser. economico / finanziario - CONTABILE	Favorevole	01/12/2021	MORCHIO DEBORA
Ser. economico / finanziario - TECNICO	Favorevole	01/12/2021	MORCHIO DEBORA

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente :

Il Sindaco
CARLOMAGNO JOSHUA

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. REGIS MILANO MICHELE